

Sanzione interdittiva dell'ANAC in pendenza della procedura di gara: scatta l'esclusione

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/10/2022

L'operatore economico deve essere immediatamente escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva dell'ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 7 ottobre 2022, n. 6203.

Come è noto, infatti, l'art. 80, comma 5, lett. f) *ter* del Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto *"l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico"*; il comma 12 della medesima norma prevede che *"in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia"*; infine, il comma 6 stabilisce che *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5"*.

La sanzione, quindi, non produce un mero effetto preclusivo, ma altresì espulsivo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 27 novembre 2019, n. 5593).

A tale conclusione conducono l'interpretazione letterale delle norme richiamate, l'esigenza di assicurare alle sanzioni un *"concreto grado di effettività"* alle misure sanzionatorie adottate dall'ANAC e la necessità di dare rigorosa applicazione ai principi di buona fede e leale collaborazione applicabili alle gare pubbliche.